

# TI\_GERICHTE 34.2001.35 vom 23. April 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-04-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2001.35](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2001.35)

FR: TI\_GERICHTE 34.2001.35 du 23 avril 2002

IT: TI\_GERICHTE 34.2001.35 del 23 aprile 2002

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

gennaio 1985 e che concerneva comunque tutt'altra fattispecie.

Dal chiaro tenore delle disposizioni della Cassa pensioni convenuta, in particolare dell'art. 16a cpv. 2 Lcpd, emerge che il fondo di previdenza ha espressamente previsto la possibilità del differimento del pagamento della rendita di invalidità conformemente dell'art. 26 cpv. 2 LPP (e 27 OPP2) e della giurisprudenza federale, sia in caso di pagamento di salario che di versamento di indennità giornaliera.

### E. 3

Al dipendente iscritto alla Cassa pensioni sono in ogni caso garantite le prestazioni a cui avrebbe diritto in caso di pensionamento". In concreto, dagli atti risulta che \_\_\_\_\_, assente per malattia al 50% dal 1. settembre 1999, ha percepito lo stipendio intero fino al mese di agosto 2001 compreso. Sulla base dell'art. 23 LStip, in caso di malattia il dipendente ha infatti diritto allo stipendio intero per 285 giorni (1 anno scolastico) o, in caso di assenza al 50% (come in casu), per 570 giorni (2 anni scolastici). Dal 1. settembre 2001 \_\_\_\_\_, esaurito il diritto allo stipendio integrale secondo l'art. 23 LStip per decorrenza del periodo massimo di assenza per malattia, percepisce uno stipendio pari al 50%. Alla luce di queste circostanze appare chiaro che il versamento della mezza rendita d'invalidità della Cassa pensioni dev'essere differito fino al 30 agosto 2001, come asserito dalla convenuta. La prestazione decorre quindi dal 1. settembre 2001, istante a partire dal quale non viene più versato il salario completo a \_\_\_\_\_. Ne discende che la petizione del Municipio di \_\_\_\_\_, in quanto infondata, dev'essere respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.